

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

PER: BELLAVIA NOEMI (BLLNMO82M59B429C) nata a Caltanissetta il 19/08/1982 e residente in Caltanissetta alla Via Pisacane 77 A, con Diploma di pianoforte conseguito presso Istituto Musicale " V. Bellini" Caltanissetta in data 17/10/2005, cdc AJ56 regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **LAZZERINI SERENA** (LZZSRN88S69D612Z) nata a Firenze il 29/11/1988 e residente in Firenze, alla Via S.Maria a Cintoia, laurea conseguita il 17/04/2014 presso Ateneo di Firenze in Psicologia Clinica E Della Salute, cdc AD02, regione per cui si intende partecipare al concorso Toscana; **AMATI ANNA** (MTANNA79C45D416R) nata a Erba il 05.03.1979 e residente in Cantù alla Via Mazzini 29/A, laurea conseguita il 13/09/2005 presso l'Università Statale di Pavia in Psicologia, cdc Sostegno, regione presso cui chiede l'inserimento Lombardia; **PULIZZOTTO PAOLO MARIA** (PLZPMR89B23D390O) nato a Eboli il 23/02/1989 e ivi residente in Via Vito Accarino N°20, con Diploma di Geometra, conseguito presso Istituto tecnico per geometri Luca Pacioli di Nola, in data 11.07.2009, cdc B014, regione presso cui intende partecipare al concorso Lombardia; **IASSOGNA LUCA** (SSGLCU92A15G596G) nato a Piedimonte Matese il 15/01/1992 e residente in Sezze alla Via Casali 1 tratto, con Diploma di tecnico dei servizi della Ristorazione conseguito presso IPSSEOA Celletti di Formia in data 4/7/2012, cdc B020, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **ORLANDO MARTINA** (RLNMTN98T54C129E) nata a Castellammare di Stabia il 14/12/1998 e residente in Torre Annunziata alla Via Zampa 21, con Diploma in Servizi Sociali conseguito presso I.I.S Ferrari Castellammare di Stabia in data A.S. 2017/2018, CDC B023, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **BONGIOVANNI DOMENICO** (BNGDNC74L02G273E) nato a Palermo il 02/07/1974 e residente a Corleone in Via Caltanissetta N. 1, con Diploma di Ragioniere e perito commerciale; Diploma di Odontotecnico; Diploma di istituto tecnico commerciale sistemi informativi aziendali (SIA), conseguiti rispettivamente in data 20/07/1996; 04/07/2016; 11/07/2019, presso I.I.S.S. "Don Calogero Di Vincenti" Bisacchino (PA); I.I.S.S. "Ernesto Ascione" Palermo; Istituto Paritario "Platone" Palermo, cdc B006, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **GENNARO MARIA CRISTINA** (GNNMCR87T57G511I) nata a Petralia Sottana il 17.12.1987 e ivi residente in Via Provinciale 158, con Laurea in Scienze e Tecnologia Agrarie,

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

conseguita presso Università degli Studi di Palermo, in data 20.10.2015, cdc A50, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **GAUDIO CARMINE**(GDACMN78B05D390G) nato a Eboli il 05/02/1978 e residente a Bellizzi, in Via Olmo 26, con Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 10/12/2018, presso Unicam, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **OTTONELLI LAURATTNLRA74E56H501M** nata a ROMA il 16/05/1974 e residente in Roma Al Piazzale Prenestino, 15, con Laurea In Giurisprudenza V.O. in data 17/07/2007 presso LA SAPIENZA, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso LAZIO; **PIRACCINI SAVERIO** (PRCSVR67M12C573P) nato a Cesena il 12.08.1967 e residente in Bertinoro alla Via Loreto 4195, con Diploma Di Violino conseguito in data Luglio 1991 presso Conservatorio Di Musica Moderna DI CESENA, cdc AM56, regione presso cui intende partecipare al concorso Emilia – Romagna; **GARELLA RACHELE** (GRLRHL80L48D612V) nata a Firenze il 08/07/1980 e ivi residente in Via Maragliano 98, con Dottorato di ricerca in Scienze Fisiologiche e Nutrizionali, conseguito presso Università degli Studi di Firenze, in data 19/04/2012, cdc A050, regione presso cui intende partecipare al concorso Toscana; t **SANTORIELLO MARISABELLA** (SNTMSB84B61F912V) nata a Nocera Inferiore il 21/02/1984 e residente a Pomezia, in Via Boccaccio 12, con Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche, conseguito presso Università degli Studi di Salerno, in data 21.02.2011, con 24 cfu conseguiti presso Università Telematica Pegaso in data 20/03/2019, con 24 cfu conseguiti presso Università Telematica Pegaso in data 20/03/2019 cdc A015, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **FUSCO SANDRA** (FSCSDR79A41I234E) nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 01-01-1979 e residente a Sparanise (CE), in Via Canonico De Felice, 53- Cond. "Quadrifoglio", con Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, conseguito presso Università di Napoli Federico II, in data 18.12.2007, con 24 cfu conseguiti presso Università "Giustino Fortunato" conseguiti in data 20/01/2018 ed in data 03/02/2018, cdc A034, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **MONTE MARIA** (MNTMRA74M43G273K) nata a Palermo il 03/08/1974 e ivi residente in Via Gaetano Filangeri, 48, con Dottorato di Ricerca in Colture Arboree, conseguito presso Università degli Studi di Palermo, in data 12.02.2005, con 24 cfu conseguiti presso ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIDIA in data 30 LUGLIO 2018 cdc A051, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **MARTIN**

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

GIOVANNI (MRTGNN77C03G964K) nato a Pozzuoli, il 03/03/1977 e ivi residente in Viale J. F. Kennedy 39, con Dottorato di Ricerca in Alimenti e Salute: metodologie e biotecnologie applicate alla fisiopatologia digestiva, conseguito presso Seconda Università degli Studi di Napoli, in data 19/12/2007, con 24 cfu conseguiti Risultati di ricerca Risultati web Università Telematica Giustino Fortunato – Benevento in data 24/03/2018, cdc A028, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **MANFREDI MARINA DOMENICA** (MNFMND76D60A662M) nata a Bari, il 20/04/1976 e ivi residente in Via A.M. Calefati 310, con Dottorato di Ricerca in Ambiente, Medicina e Salute, conseguito presso Università di Bari, in data 16.04.2008, con 24 cfu conseguiti presso Università per stranieri Dante Alighieri - Reggio Calabria in data 10/03/2019, cdc A046, regione presso cui chiede di partecipare al concorso Puglia; **SALVATERRA MARIAELENA** (SLVMLN73A53C933Y) nata a Como il 13/01/1973 e residente in San Fermo Della Battaglia alla Via Imbonati 14 cap.22042, dottorato conseguito il 21/05/2004 in Filosofia Del Diritto presso l'Università Degli Studi Di Milano, con 24 cfu conseguiti presso eCampus novedrate in data Aprile 2018, cdc A46, regione presso cui chiede di essere inserito Lombardia; tutti rappresentati e difesi come da mandati cartacei allegati in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento **per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

Per l'annullamento e/o nullità

- A) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo

e secondo grado su posto comune e di sostegno”, nella parte in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.

- B) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019;

visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum

della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei

posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impuginate.

- C) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequie note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.
- D) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi

note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.

- E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Tanto premesso, i docenti ricorrono per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. Con l'impugnato bando indicato in epigrafe, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il Concorso Straordinario finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente.

2. I ricorrenti sono tutti docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.
3. La posizione soggettiva dei ricorrenti è specificata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
BELLAVIA NOEMI	dal 05/03/2019 al 14/05/2019 presso Scuola Statale Primo Grado "Ettore Romagnoli" di Gela, cdc A030; dal 13/11/2019 al 30/06/2020 presso Istituto Comprensivo Statale "Nino Di Maria" Sommatino-Delia, cdc sostegno primo grado
LAZZERINI SERENA	ANNO SCOLASTICO 2019-2020 PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA POLI - FIRENZE- COME INSEGNANTE DI SOSTEGNO - SCUOLA PUBBLICA
AMATI ANNA	Dal 5/11/2018 al 30/06/2019 presso ICS A. Manzoni infanzia XX settembre Uboldo AD0D; dal 18/09/2019 al 9/04/2020 presso ICS A.Manzoni XX Settembre primaria Uboldo, AD0J
PULIZZOTTO PAOLO MARIA	dal 18/10/2018 al 30/06/2019 presso Istituto d'istruzione superiore statale "Paolini-Cassiano" di Imola - Sostegno dal 19/09/2019 al 30/06/2020 presso Istituto professionale statale per l'artigianato e i servizi "Aldrovandi Rubbiani" Bologna - Sostegno
IASSOGNA LUCA	Dal 5/10/2019 al 31/06/2020 ISS PACIFICI E DE MAGISTRIS, CDC ADSS
ORLANDO MARTINA	dal 27/09/2019 al 27/02/2020 presso I.C Varese 1 Don Rimoldi di Varese, cdc EE
BONGIOVANNI DOMENICO	dal 07/10/2019 al 31/08/2020 presso I.I.S.S. E Medi (PA) su classe di concorso B016
GENNARO MARIA CRISTINA	dal 02/04/2019 al 16/04/2019 presso Istituto Basile-D'aleo di Monreale, cdc B15, sostegno; dal 29/04/2019 al 30/06/2019 presso Istituto Basile-D'Aleo di Monreale (pubblico), cdc B-15, sostegno; dal 10/10/2019 al 30/06/2020 presso Istituto Ugo Mursia di Carini (pubblico), cdc B-15, sostegno.
GAUDIO CARMINE	DAL 19/02/2019 AL 11/06/2019 PRESSO IIS DE AMICIS- CATTANEO DI ROMA, CDC SOSTEGNO SECONDARIA SUPERIORE; DAL 27/09/2019 AL 30/06/2020 PRESSO IIS DE AMICIS-CATTANEO DI ROMA, CDC SOSTEGNO SECONDARIA SUPERIORE.
OTTONELLI LAURA	Dal 8/10/2014 al 2/11/2014 Istituto tecnico industriale G. Giorgi, CDC sostegno II grado; dal 10/10/2016 al 30/06/2017 istituto tecnico industriale G.Giorgi, CDC sostegno II grado; dal 3/11/2019 as la 30/06/2020 convitto nazionale di Tivoli ist. Alberghiero, CDC sostegno II grado
PIRACCINI SAVERIO	Dal 26/09/2017 al 30/06/2018 presso istituto comprensivo Alighieri di Rimini (RN),cdc sostegno primo grado
GARELLA RACHELE	dal 31/10/2016 al 24/11/2016 presso Media Manzoni c/o I.C. Vespucci di Firenze, cdc A028; dal 25/11/2016 al 28/11/2016 meida Manzoni c/o I.C. Vespucci di Firenze, cdc A028; dal 29/11/2016 al 24/06/2017 Media Barsanti c/o I.C. Barsanti di Firenze, cdc A028
SANTORIELLO MARISABELLA	dal 17/10/2012 al 31/10/2012 presso Istituto Professionale Sasseti Peruzzi di Firenze

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
FUSCO SANDRA	Dal 1/4/2019 al 16/4/2019 presso Istituto Superiore (Statale) "Agostino Nifo" di Sessa Aurunca (prov. CE) per la classe di concorso A050 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche).
MONTE MARIA	dal 14/10/2019 al 25/11/2019 presso I.C. - Statale- Politeama di Palermo (PAIC 890009), cdc A 060; dal 26/11/2019 al 30/06/2020 I.I.S.S. Gioeni-Trabia -statale-di Palermo (PAIS03600R), cdc sostegno secondo grado.
MARTIN GIOVANNI	POSTO SU SOST. MINORATI PSICOFISICI, CON DECORRENZA DAL 04/10/2019 E CESSAZIONE AL 30/06/2020, PRESSO L'ISTITUTO PUBBLICO COMPRENSIVO QUARTO I.C. DON L. MILANI QUARTO
MANFREDI MARINA DOMENICA	Dal 24/10/2019 al 12/11/2019 presso Istituto Tecnico statale Panetti, cdc sostegno secondo grado; dal 13/11/2019 al 30/06/2020 presso istituto professionale statale Santarella, cdc sostegno.
SALVATERRA ELENA	Istituto Ripamonti dal 17.10.2017 al 30.06.2018 ADSS, istituto Vanoni dal 17 al 21 ottobre 2018 A046; Istituto Ripamonti dal 31.10 al 18.11.2018 ADSS. Istituto Vanoni dal 9 ottobre 2019 al 31.08.2020 ADSS

4. Nel bando impugnato, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso gli odierni ricorrenti. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.
5. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto gli odierni ricorrenti, che, seppure ugualmente precari, per cause estranee al merito, non hanno tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intendono concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dai ricorrenti inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59.
6. Contro l'ingiusta esclusione, i docenti ricorrono per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

I

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

- I. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO**

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contesta procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'*an*, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento *post lauream* era comunque un requisito meritorio, nel caso di specie,

invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che i ricorrenti hanno pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto un servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso - circostanza quest'ultima peraltro determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – i ricorrenti sono stati ingiustamente esclusi.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresi gli odierni ricorrenti, si ritiene che una lettura costituzionalmente orientata della norma e del bando giustifichi l'ammissione degli odierni docenti alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso dello stesso corpo docente *precario*, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A.Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B.B. Docente Caio= servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiede di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, i ricorrenti avrebbero potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbero ugualmente rimasti esclusi e non avrebbero perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che ai ricorrenti sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, gli odierni ricorrenti, anch'essi precari, dovranno sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito dei ricorrenti, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del *favor participationis*.

II

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

II. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI

**LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE
DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE
DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR
CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL
LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA
APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001-
ECESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA
PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA
C.G.E-**

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d. Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti,

in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti “utilizzati” di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

III

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

III. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA-IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale degli odierni ricorrenti – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi *post lauream* che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

IV

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

**IV. VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE-
DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* -
VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE
DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.**

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole ai ricorrenti, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione degli odierni ricorrenti.

Peraltro, la partecipazione dei ricorrenti alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, *in parte qua*, ossia al fine di permettere anche ai ricorrenti di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia dei ricorrenti e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si chiede

che la l n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblicana, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato alla logica e al merito, gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

V

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

V. ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita ai ricorrenti.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse dei ricorrenti, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive- qualora i ricorrenti non dovessero concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero ai ricorrenti di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione dei ricorrenti alle prove suppletive, e, comunque, non

fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

VI

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Com'è noto, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa non vi sono controinteressati né in senso sostanziale e né in senso formale, prima della pubblicazione delle graduatorie di merito definitive. Invero, non esistono ancora soggetti terzi titolari del bene della vita e, dunque, in grado di vantare un interesse contrario e opposto a quello fatto valere dai ricorrenti. D'altronde, ad essere impugnato è pur sempre un atto di natura generale e regolamentare verso cui non vi sono controinteressati.

Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

Nel merito: l'accoglimento del presente ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Salvezze illimitate

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Lecce- Roma, 02/07/2020

Avv. Sirio Solidoro